



Allegato n. 5

BOZZA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZI BANCARI- ANNI 2016/2020

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE"
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società
- (qui di seguito denominato "Aggiudicatario" e, unitamente al CEIPIEMONTE,
collettivamente denominati "Parti")
con sede legale in, P.IVA/C.F.,
iscritta alla C.C.I.A.A. di n. REA
in persona del legale rappresentante sig.

ART. 1. – OGGETTO

Oggetto della prestazione richiesta è uno o più rapporti di conto corrente bancario di durata quinquennale - con facoltà di recesso anticipato del correntista - con un affidamento che permetta a CEIPIEMONTE di svolgere le proprie attività e in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti operazioni:

- deposito di denaro;
- apertura di credito (fido di cassa) sino a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00 di euro);
- le consuete operazioni di incasso e pagamenti, ivi compresi assegni, bonifici anche in valuta da/per estero, pagamenti rid, addebiti di pagamenti periodici e utenze, pagamento tributi e contributi (F23 e F24);
- remote banking (via Internet);
- deposito titoli;
- carte di credito;
- servizio di gestione documentale ciclo attivo relativo all'emissione e trasmissione di fatture elettroniche;
- possibilità da parte di aziende o enti di effettuare pagamenti elettronici, per servizi resi da CEIPIEMONTE, utilizzando proprie carte di credito;
- eventuale custodia di titoli e valori, anche di terzi, e di altre eventuali somme che fossero ugualmente detenibili secondo i termini di legge;
- assistenza ad ogni operazione finanziaria utile al perseguimento degli scopi istituzionali e che si possa svolgere per il tramite di un istituto di credito.

Resta inteso che la valuta delle seguenti operazioni:

- versamenti assegni circolari stessa banca o di banche del gruppo;
- versamenti assegni circolari stessa filiale o di altre filiali stessa banca;
- versamento assegno di bonifico stessa banca,
- versamento contanti.

sarà pari a 0 (zero) giorni

ART. 2. - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata quinquennale a partire dalla data di aggiudicazione, salvo facoltà di recesso anticipata di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso di quindici giorni.



Per particolari esigenze connesse a modifiche del sistema contabile di CEIPIEMONTE, a cambiamenti di carattere organizzativo, all'avvio della nuova gara, nonché in casi motivati, il termine di scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. L'intenzione da parte di CEIPIEMONTE di avvalersi di tale proroga sarà comunicata formalmente e tempestivamente all'Aggiudicatario entro il mese antecedente la scadenza del contratto. L'Aggiudicatario assume l'obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di mantenere valide tutte le condizioni del presente contratto.

ART. 3. – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

3.1 L'Aggiudicatario dovrà:

- assumere l'obbligo di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Esso si assumerà, quindi, quale datore di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza, manlevando CEIPIEMONTE da ogni responsabilità da danni a terzi derivanti dal servizio reso. L'Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai suoi mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, e si obbliga di manlevare CEIPIEMONTE da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite. Più particolarmente, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio totale ed esclusivo carico, le liti che dovessero essere formulate contro CEIPIEMONTE;
- impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età, professionalità e mansioni;
- impegnarsi ad applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di cui al CCNL e ad eseguire in favore del personale medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione previste.

3.2 L'Aggiudicatario solleva CEIPIEMONTE da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all'impiego del personale, ed eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa.

3.3 L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente a CEIPIEMONTE ogni variazione intervenuta nel proprio assetto societario, denominazione o ragione sociale. Le suddette variazioni operano nei confronti di CEIPIEMONTE solo dopo aver proceduto alle verifiche previste dall'articolo 116 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii..

3.4 L'Aggiudicatario è responsabile di tutti i depositi comunque costituiti, intestati a CEIPIEMONTE;

3.5 L'Aggiudicatario si impegna a rispettare la normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., e a riportare nei documenti contabili il numero di CIG ed eventuale CUP indicati da CEIPIEMONTE;

3.6 L'Aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.

3.7 CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Aggiudicatario, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalle norme applicabili.

ART. 4. – CORRISPETTIVO

4.1 Il corrispettivo è quello indicato nell'offerta economica dell'Aggiudicatario, e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio.



ART. 5. – PENALE

- 5.1 Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata da CEIPIEMONTE all' Aggiudicatario a mezzo di reclamo trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, al domicilio eletto dall' Aggiudicatario per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.
- 5.2 Qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere richiesto da CEIPIEMONTE un contraddittorio con l' Aggiudicatario entro 3 (tre) giorni lavorativi dal momento in cui é stato riscontrato il disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell' Aggiudicatario si darà luogo all'applicazione delle penali.
- 5.3 In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Aggiudicatario un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
- 5.4 Decorso il suddetto termine, CEIPIEMONTE, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare la penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro) qualora si accertino almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel servizio fornito nel corso di un mese;
- 5.5 Le somme dovute dall'Aggiudicatario a CEIPIEMONTE a titolo di penale, risarcimento danni o ad altro titolo potranno essere dedotte direttamente dalle somme dovute all'Aggiudicatario, ovvero sulla garanzia di fidejussione di cui al successivo art. 7.1.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 6.1 CEIPIEMONTE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell' Aggiudicatario. In tal caso CEIPIEMONTE avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell' Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento all'eventuale maggiore danno.
- 6.2 In ogni caso si conviene che CEIPIEMONTE potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, nei seguenti casi:
 - a) reiterate omissioni, inadempienze o irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
 - c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
 - d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Ceipiemonte;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - g) mancato rispetto dei termini contenuti nella dichiarazione di offerta, ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
 - h) frode e/o grave negligenza da parte dell'Aggiudicatario.
- 6.3 CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall' Aggiudicatario nel corso della procedura per la relativa selezione;
- 6.4 Il recesso da parte dell'Aggiudicatario determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo operatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 6.5 In caso di fallimento dell' Aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, CEIPIEMONTE si riserva, ai sensi dell' art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla



procedura di gara di cui all'oggetto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. CEIPIEMONTE procederà ad interpellare a partire dal soggetto che ha formulato la prima offerta migliore, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 7. – GARANZIE DELL' AGGIUDICATARIO

A garanzia dello svolgimento del servizio di cui all'oggetto, l'Aggiudicatario si impegna a:

- 7.1 costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10% del valore massimo dell'appalto, di cui al punto 3 del Bando di gara. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di CEIPIEMONTE. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia verrà svincolata dalla stazione appaltante a fine contratto, e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni CEIPIEMONTE potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l'Aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7.2 mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), con un massimale unico minimo di € 1.500.000,00, per tutta la durata del contratto e della sua eventuale proroga (una copia della polizza deve essere depositata presso CEIPIEMONTE); dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.

ART. 8. – DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 8.1 Non è ammesso il subappalto, nemmeno parziale, delle prestazioni costituenti l'oggetto del servizio della presente procedura.
- 8.2 La violazione del divieto autorizzerà CEIPIEMONTE ad adottare provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

ART. 9. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO D'UFFICIO

- 9.1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto in possesso in qualunque forma e di cui sia venuto comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo, a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 9.2 L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti ed aventi causa a qualunque titolo.
- 9.3 L'Aggiudicatario si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da CEIPIEMONTE, a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative a CEIPIEMONTE o ai relativi debitori e creditori di cui si è venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti



di cui si è venuti in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio.

ART. 10. – FACOLTÀ DI RECESSO DA PARTE DI CEIPIEMONTE

- 10.1 CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, prevalentemente, in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. In tal caso CEIPIEMONTE si obbliga, nei confronti dell'Aggiudicatario, al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente.
- 10.2 Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno a CEIPIEMONTE.
- 10.3 CEIPIEMONTE ha altresì il diritto di recedere dal contratto nel caso ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 13, della Legge 7 Agosto 2012, n. 135 salvo sopravvenga legge in deroga alla suddetta disciplina,

ART. 11 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Aggiudicatario adopererà nella prestazione del Servizio la massima diligenza professionale e adotterà tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e cose, assumendosi ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Aggiudicatario, quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Aggiudicatario relative all'esecuzione del contratto.

ART. 12. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento dell'eventuale danno.
- 12.2 E' vietata, da parte dell'Aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
- 12.3 In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di CEIPIEMONTE al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 13.1 L'Aggiudicatario si obbliga a impiegare, nella prestazione del Servizio, propria idonea figura professionale (vedi punto 5.1 del Capitolato Tecnico) in grado fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà le comunicazioni relative al Servizio e da cui riceverà puntuale riscontro (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 13.2 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Aggiudicatario si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 14. – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 14.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Aggiudicatario, verrà individuato successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e, comunque, definito in sede contrattuale, ai sensi dell'articolo 300 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207.



- 14.2 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nominato da CEIPIEMONTE secondo quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.119 D.Lgs.163/2006 s.m.i..
- 14.3 Il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 207/2010.

ART. 15. – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 15.1 L'Aggiudicatario dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del d.lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 15.2 L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del d.lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Aggiudicatario delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 16. – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

- 16.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 16.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontati, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 239 e 240 del Decreto Legislativi n. 163/2006. In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Anche nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
- 16.3 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 17. - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 18. - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di diciotto articoli, unitamente al Bando di gara e agli altri relativi allegati, nonché alle eventuali integrazioni derivanti dall'offerta dell'Aggiudicatario, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse parti; in caso di contrasto tra il presente testo e gli altri documenti qui nominati, il primo prevarrà.
- 18.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
- Il presente contratto si intende integrato con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale, nonché degli impegni assunti dall'Aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara. Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio al fine di migliorare le prestazioni; le



suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.

CEIPIEMONTE e l'Aggiudicatario definiranno di comune accordo tutte le varie azioni alle modalità di espletamento del servizio oggetto del presente appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, unitamente a questi ultimi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle parti per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(Giuliano Lengo)

L'Aggiudicatario

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 3.7 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni), 4.1 (onnicomprensività del prezzo), 5 (penali), 6.1 (risoluzione per inadempimento), 6.2 (clausola risolutiva espressa), 6.4 (recesso dell'Aggiudicatario), 8 (divieto di subappalto), 9 (segretezza), 10 (facoltà di recesso di Ceipiemonte), 15 (clausola risolutiva espressa D. Lgs. 231/2001), 16 (controversie), 18.2 (eventuali modifiche contrattuali).

L'Aggiudicatario
